

STATUTO

MEGAFONO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORRE ANNUNZIATA NA CORSO
UMBERTO I 287

Numero REA: NA - 723597

Codice fiscale: 04935121212

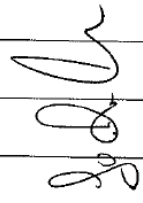
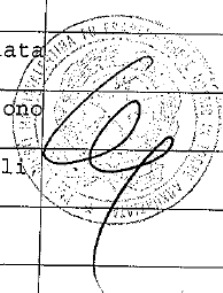
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

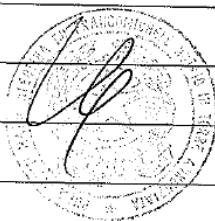
Parte 1 - Protocollo del 10-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

All'A'del'A886
Boee. 3226

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	
MEGAFONO VERDE	
TITOLO I	
Costituzione - Sede - Durata	
Art.1 Denominazione	
E' Costituita la Cooperativa sociale Onlus denominata	
"MEGAFONO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
La Cooperativa è un'Organizzazione non lucrativa di	
utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997	
n.460.	
Art.2 Sede	
La Cooperativa sociale ha sede in Torre Annunziata	
(NA).Con delibera degli organi competenti possono	
essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art.3 Durata e scioglimento	
La Cooperativa ha durata illimitata. La Cooperativa si	
scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività	
dell'assemblea protratta per oltre due anni.	
In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più	
liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente	
dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea,	
ad opera dei liquidatori a favore di altra	
organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a	
fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo	



	di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23	
	dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione	
	imposta dalla legge.	
	TITOLO II	
	Scopo ed oggetto	
	Art.4 Scopo	
	La Cooperativa esalta la centralità della persona di	
	qualsiasi etnia, sesso, religione o appartenenza	
	politica.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della collettività alla promozione umana e	
	all'inserimento sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari,	
	socio-assistenziali e socio-educativi;	
	b) lo svolgimento d'attività d'impresa finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i	
	principi della mutualità senza fini di speculazione	
	privata e si propone altresì di partecipare e si	
	propone altresì di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo integrando la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e	
	aderendo a cooperative, consorzi e ad altre	
	organizzazioni e centrali frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	2	



Si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
La cooperativa si propone, attraverso il lavoro ed i	
servizi realizzati, di rimuovere e prevenire forme e	
situazioni mortificanti e lesive della dignità e del	
rispetto dei diritti umani, a favorire l'integrazione	
sociale delle persone attraverso azioni di prevenzione	
e superamento di situazioni di emarginazione e	
marginalità sociale e a realizzare anche attraverso	
forme di associazione con altri soggetti pubblici,	
privati e del terzo settore processi di liberazione,	
cittadinanza attiva e di welfare di comunità.	
La Cooperativa considera il ruolo delle persone, quale	
sia il loro stato, risorsa positiva per tutta la	
comunità e con la realizzazione delle proprie attività	
vuole porsi quale agente di sviluppo e di	
rafforzamento dei diritti e si impegna ad attivare e	
partecipare ad azioni di sensibilizzazione, mediazione	
culturale, superamento rispetto alla diversità e	
solidarietà, attraverso la creazione e/o la	
partecipazione di reti formali ed informali con le	
realità associative, imprenditoriali, enti e	
organizzazioni, anche informali, operanti sul	
territorio nazionale e/o di altri paesi.	
La Cooperativa non potrà svolgere attività diverse da	

	quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse
	direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
	Per il conseguimento dei propri scopi, la Cooperativa,
	in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
	di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere
	occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche
	mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
	di sovventori.
	Art.5 Oggetto sociale.
	Per raggiungere il proprio scopo sociale, la
	cooperativa si propone come oggetto sociale
	l'erogazione di servizi socio-sanitari,
	socio-assistenziali e socio-educativi rivolti ai
	singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di
	cittadini. La cooperativa potrà realizzare e/o gestire
	stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per
	conto terzi:
	- comunità residenziali e/o semiresidenziali anche in
	forma di "casa famiglia", "casa alloggio", "centri di
	accoglienza", "centri di prima accoglienza", "centri
	diurni" per la prevenzione, la cura, la
	riabilitazione, l'accoglienza, la socializzazione e
	l'assistenza di persone in situazione di disagio e non;
	- servizi di assistenza materiale, infermieristica e
	sanitaria, sostegno e riabilitazione ad anziani,

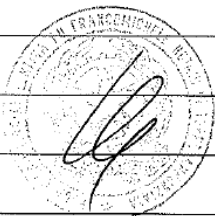
	minori e alle persone in situazione di disagio o non,	
	effettuati sia presso il loro domicilio, che presso la	
	scuola e/o altre strutture di accoglienza;	
	- servizi di trasporto e di accompagnamento per	
	anziani, minori e portatori di handicap anche in	
	convenzione con enti pubblici e privati.	
	Ai detti fini la cooperativa potrà svolgere le	
	seguenti attività:	
	- segretariato sociale per informazione, mediazione e	
	consulenza al singolo ed ai nuclei familiari con	
	particolare attenzione alle famiglie	
	multiproblematiche;	
	- azioni di alfabetizzazione, di accompagnamento	
	all'inclusione scolastica e socio-culturale e di	
	contrasto all'abbandono del sistema formativo	
	promovendo ed attivando collaborazioni educative tra	
	realta scolastiche e realta extra-scolastiche a favore	
	di persone in situazione di disagio o non;	
	- attività di formazione e di riconversione	
	professionale a favore di soggetti svantaggiati e non;	
	- attività di sostegno per l'avvio di imprese sociali	
	anche attraverso l'attivazione di azioni di tutoraggio	
	e di counseling;	
	- attività di informazione e divulgazione delle	
	tematiche del disagio anche attraverso	
	5	

7 di 17

	attività indicate, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie o utili alla	
	Realizzazione degli scopi sociali, nonchè chiedere in	
	concessione, o comunque acquisire ed amministrare, da	
	e per conto di enti locali, pubblici, privati, ecc.,	
	terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti	
	per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le	
	operazioni e le iniziative che possano tornare utili	
	al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti	
	direttamente ai medesimi, il tutto in maniera non	
	prevalente e non nei confronti del pubblico; usufruire	
	di tutti i contributi e le agevolazioni messe a	
	disposizione dalla comunità europea, dallo stato,	
	regione, province e comuni, nonchè da privati e da	
	enti pubblici e privati;	
	stipulare convenzioni e contratti con enti ed	
	istituzioni per la prestazione di servizi connessi	
	allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti,	
	società, consorzi, preferibilmente se promossi dal	
	movimento cooperativo, aventi per scopo il	
	coordinamento e la facilitazione per l'accesso al	
	credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie	
	e fideiussioni;	



	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione aziendale, nonchè adottare procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	legge n.59 del 31/10/92 ed eventuali norme di modifica	
	e di integrazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre promuovere:	
	attività di formazione del personale della scuola;	
	attività di ricerca di innovazione metodologica sulla	
	formazione.	
	Per raggiungere il proprio scopo sociale la	
	Cooperativa potrà svolgere:	
	l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e	
	turismo, in conformità a quanto previsto dalla	
	convenzione internazionale relativa al contratto di	
	viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.	
	1084, nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005,	
	n. 206 e successive modifiche.	
	Per raggiungere il proprio scopo sociale la	
	cooperativa si propone l'esercizio dell'attività di	
	CAF PATRONATO.	
	Per conseguire il proprio scopo sociale la Cooperativa può	
	svolgere la propria attività anche con terzi, avvalendosi di	
	terzi e per conto terzi.	
	Art.6 Requisiti mutualistici	
	8	



Handwritten signature

	La società cooperativa deve intendersi a mutualità	
	prevalente, in ragione del titolo di scambio	
	mutualistico realizzato.	
	L'organo amministrativo ed i sindaci se nominati,	
	documenteranno la condizione di prevalenza di cui al	
	precedente comma della nota integrativa al bilancio,	
	evidenziando contabilmente i parametri determinati	
	dall'articolo 2513 c.c..	
	La società in ragione della dichiarata qualità di	
	cooperativa a mutualità prevalente, che intende	
	mantenere:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari	
	emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci	
	cooperatori, nè durante la vita della cooperativa, nè	
	successivamente al suo scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione quanto residua del	
	9	

	patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di	
	parità di trattamento.	
	La cooperativa segue le norme sulla S.R.L. (società a	
	responsabilità limitata).	
	TITOLO III	
	Soci	
	Art.7 Soci	
	L'ammissione alla Cooperativa non può essere prevista	
	per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso	
	di cui infra.	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possano essere soci:	
	- le persone fisiche che si ispirano allo scopo	
	sociale e alle finalità di cui all'articolo 4 e che	
	abbiano i requisiti soggettivi e professionali per	
	partecipare all'attività della cooperativa;	
	- i cittadini della comunità europea ed i cittadini	
	stranieri;	
	- le persone svantaggiate e le fasce a rischio che	
	aspirano a reinserirsi nel mondo del lavoro;	
	- le persone fisiche che prestino la loro attività	
	10	

gratuitamente e volontariamente esclusivamente per fini di solidarietà;

- le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali;

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del "Libro dei Soci".

Art. 8 procedura di ammissione

La persona fisica che intende associarsi alla cooperativa deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, attività svolta e codice fiscale;
- b. i motivi della richiesta e la categoria di soci cui si chiede di essere iscritto;
- c. la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, che non può essere né inferiore al minimo né superiore al massimo fissato dalla legge;
- d. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della cooperativa e dagli eventuali regola-

menti interni.

Le cooperative, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a. denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;
- b. i motivi della richiesta e la categoria dei soci cui si richiede di essere iscritto;
- c. la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, che non può essere inferiore a 20 volte il valore minimo della quota sociale.

La domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno altresì esplicitare nella domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di tale dichiarazioni.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la coo-

perativa è quello risultante dal "Libro dei Soci".

Ogni socio è tenuto a comunicare qualsiasi variazione dei dati previsti dal seguente articolo.

Art. 9 Accoglimento della domanda

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti delle condizioni di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 10 del presente statuto, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua successiva prima convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quello del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera-

zione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.10 Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta, secondo le modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione;
- versare oltre l'importo delle quote o azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Amministrazione o dal Consiglio di Amministrazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 11 Svolgimento di attività identiche o affini

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano una attività effettivamente concor-

rente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 12 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione per fallimento o per scioglimento della persona giuridica socia.

Nel caso della perdita della qualità di socio, la quota associativa viene rimborsata al socio e agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore all'ammontare versato.

Il pagamento della quota deve essere fatto entro sei

mesi dall'approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.

Art. 13 Recesso

Possono chiedere di recedere dalla cooperativa, in qualsiasi momento, i soci:

- a) che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovino più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso e decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio tenuto conto degli impegni assunto dal socio verso la cooperativa e delle esigenze della Cooperativa al momento della richiesta di recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al